



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE MOLISE
Programma Operativo Regionale 2014-2020
(Obiettivo Tematico 9)

Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2017, n.184

Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociali

Azione 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività

Vista la Determinazione n. 39 del 29.06.2017 del Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del 04.07.2017 che indice l'AVVISO PUBBLICO rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino

(Comuni associati di: Larino - *Comune Capofila* – Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi)

ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Regionale, indice con Determinazione n. 642 del 13.07.2017 un

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione di potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino.

Sommario

Art. 1. Finalità dell'intervento ed obiettivi	3
Art. 2. Riferimenti normativi e programmatici.....	3
Art. 3. Modalità di attuazione intervento.....	6
Art. 4. Dotazione finanziaria	6
Art. 5. Beneficiari	6
Art. 6. Destinatari degli interventi	7
Art. 7. Modalità di presentazione della domanda.....	9
Art. 8. Irricevibilità ed inammissibilità delle domande.....	9
Art. 9. Criteri generali di valutazione e procedure di approvazione	10
Art. 10. Durata del tirocinio e indennità.....	11
Art. 11. Soggetti ospitanti e tutor	12
Art. 12. Soggetto promotore	13
Art. 13. Modalità di abbinamento tirocinante – soggetto ospitante	13
Art. 14. Presa in carico del tirocinante	14
Art. 15. Attività formativa.....	15
Art. 16. Obblighi del tirocinante	15
Art. 17. Obblighi dell'Ambito	15
Art. 18. Modalità di concessione del beneficio	16
Art. 19. Cumulo dei benefici, decadenza, sospensione e revoca	16
Art. 20. Responsabile del Procedimento	17
Art. 21. Clausola di salvaguardia e rinvii.....	17
Art. 22. Allegati	18
Art. 23. Pubblicazione.....	18

Art. 1. Finalità dell'intervento ed obiettivi

L'Azione regionale, da cui discende il presente Avviso, è rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizione di temporanea difficoltà economica, attraverso l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale che, a seguito dell'intervento normativo di cui all'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 n.7/CSR, recepito dalla Regione Molise con DGR n.105 del 17.03.2016 sostituiscono lo strumento della borsa-lavoro da espletarsi presso gli enti locali (soggetti ospitanti).

La Regione Molise intende finanziare la realizzazione di n. 909 tirocini, della durata di 6 mesi, in favore dei soggetti indicati quali destinatari dell'Avviso, attraverso proposte progettuali avanzate da parte degli Ambiti Territoriali Sociali del Molise (così come definiti nel Piano Sociale Regionale 2015-2018 ex DCR n. 313 del 01.12.2015), secondo le modalità appresso indicate.

Art. 2. Riferimenti normativi e programmatici

I seguenti testi normativi e programmatici costituiscono il quadro di riferimento del presente Avviso pubblico:

- Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 8 novembre 1991, n. 38 "Disciplina delle cooperative sociali";
- D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
- D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";
- Determinazione dirigenziale n. 193, del 5 giugno 2009, del Responsabile del Servizio Vigilanza, Controllo e Rendicontazione delle attività della formazione professionale della Regione Molise,

- avente ad oggetto “POR Molise 2007/2013 FSE approvazione del Manuale per la rendicontazione e controllo delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo”;
- Legge regionale n. 13 del 29 luglio 2013, contenente disposizioni in materia di tirocini;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18.11.2013, recante «Legge Regionale n. 29 luglio 2013, n. 13, “Disposizioni in materia di tirocini”. Art. 7 “Direttiva attuativa”: approvazione»;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17.03.2013, recante: «Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"– Recepimento»;
 - Legge regionale n. 13 del 06 maggio 2014, Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 10.12.2015 che approva il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014, e ss.mm.ii;
 - Delibera del Consiglio Regionale n. 313 del 01.12.2015 di approvazione del Piano Sociale Regionale 2015-2018 che istituisce e definisce gli Ambiti Territoriali Sociali;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n.533 dell'8 Agosto 2012, avente ad oggetto “Approvazione Dispositivo per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Supplemento Ordinario - del 15 Settembre 2012, n. 21 e ss.mm.ii.;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 recante ad oggetto: «Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise»;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11.04.2016, recante: «POR Molise FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni.»;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 29.08.2016, recante: «Ricognizione e riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti»;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28.12.2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
 - Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’AdG”;
 - Vista la Determinazione n. 39 del 29.06.2017 del Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del 04.07.2017.

Art. 3. Modalità di attuazione intervento

L’Azione è a regia regionale ed è attuata attraverso la selezione dei progetti presentati dagli Ambiti sociali, per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale.

Art. 4. Dotazione finanziaria

La Regione Molise finanzia il presente Avviso per un importo di euro 273.900,00 a valere sulle risorse del POR Molise Plurifondo – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociali - Azione 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività.

Art. 5. Beneficiari

I beneficiari sono i sette Ambiti Territoriali Sociali del Molise, d’ora in poi denominati Ambiti, per l’attivazione di tirocini così come indicati nella tabella successiva:

Tabella 1: numero di tirocini attivabili per Ambito con indicazione della quota di riserva per migranti.

Ambiti Territoriali	Comune capofila	N. comuni appartenenti	Popolazione residente al 01.01.2016	% popolazione	n. tirocini attivabili	Di cui n. tirocini per migranti attivabili
Agnone	Agnone	12	11.947	3,8%	35	1
Bojano-Riccia	Riccia	25	41.436	13,3%	121	4
Campobasso	Campobasso	26	82.764	26,5%	241	8
Isernia	Isernia	24	45.848	14,7%	134	4
Larino	Larino	14	28.447	9,1%	83	3
Termoli	Termoli	19	72.975	23,4%	213	7
Venafro	Venafro	16	28.610	9,2%	83	3
Molise		136	312.027	100,0%	909	30

A ciascun Ambito è assegnato un numero di tirocini attivabili in ragione della popolazione residente al 01.01.2016 (fonte dati Demo Istat), secondo i criteri indicati dal Piano Sociale Regionale 2015-2018.

Nella tabella precedente, per ciascun Ambito, è indicata il numero di tirocini da riservare alle persone migranti come definite al successivo Art. 6.

Il suindicato numero di tirocini rappresenta il massimo concedibile per ognuno dei sette Ambiti; qualora il progetto presentato dovesse prevedere un utilizzo inferiore, i posti liberi verranno ripartiti in maniera proporzionale alla popolazione in favore degli Ambiti che presentano “disponibilità per ulteriori tirocini”.

Nel modello di candidatura, gli Ambiti possono indicare la disponibilità ad attivare ulteriori tirocini, oltre quelli massimi consentiti, per l’attivazione del riparto di cui al periodo precedente

Art. 6. Destinatari degli interventi

I destinatari dei tirocini sono le persone che, alla **data di pubblicazione dell'Avviso regionale nel BURM, ovvero il 04.07.2017**, risultino in possesso **di tutti** i seguenti requisiti:

- a. siano residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di LARINO da non meno di 24 mesi;
- b. siano di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti;
- c. siano alternativamente:

c.1) persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L. 381/1991: si considerano persone svantaggiate:

c.1.1) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (in possesso di certificazione di invalidità e/o certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92);

c.1.2) gli ex degenti di istituti psichiatrici (in possesso di documentazione sanitaria attestante la dimissione da detti istituti);

c.1.3) i soggetti in trattamento psichiatrico (in possesso di certificazione medica di "presa in carico" del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio);

c.1.4) i tossicodipendenti e/o gli alcolisti (in possesso di certificazione medica di "presa in carico" del Servizio per le Tossicodipendenze competente per territorio);

c.1.5) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (persone di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 18 non compiuti in carico al servizio sociale professionale del comune di residenza);

c.1.6) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (in possesso di relativo attestato del godimento dei benefici citati emesso dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna competente);

c.1.4) i migranti, ovvero cittadini extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

c.2) lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg. CE n. 651/2014 definiti come chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

c.2.1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (desumibile dal certificato storico – il c.d. C2 storico – rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per territorio);

c.2.2) avere un'età compresa tra i 16 anni compiuti e i 25 anni non compiuti;

c.2.3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c.2.4) aver superato i 50 anni di età;

c.2.5) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (da intendersi come persona appartenete ad un nucleo familiare anagrafico composto soltanto da sé stessi e che

risulta avere una o più persone fiscalmente a carico, come riportato nella dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2016);

c.2.6) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato. A tal fine si fa riferimento al Decreto Interministeriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia del 22.12.2014 con il quale sono individuati i settori in cui esiste una disparità di genere superiore al 25%;

c.2.7) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro dell'UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

- d. siano in condizione di povertà o a rischio di povertà accertata attraverso il possesso di un reddito ISEE familiare non superiore a 6.000,00 euro (*l'ISEE è prodotto ai sensi del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", così come modificato ed integrato dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, comprensivo di DSU compilata ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.06.2016*);
- e. siano disoccupati, inoccupati o non occupati ai sensi del D.Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015 (desumibile dal certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per territorio), eccetto per coloro che risultino occupati ai sensi del precedente comma c.2.6;
- f. siano appartenenti ad un nucleo familiare in cui tutti i membri in età lavorativa (ossia di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti) risultino disoccupati, inoccupati o non occupati ai sensi del D.Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015, o nel caso in cui un solo membro della famiglia risulti occupato con reddito personale lordo non superiore a 16.000 euro l'anno se dipendente e 9.000 euro l'anno se autonomo (desumibile dal certificato di disoccupazione di ciascun membro della famiglia in condizione lavorativa rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per territorio e/o dalla dichiarazione dei redditi del componente occupato riferita ai redditi 2016) ;
- g. siano appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti non beneficiano di altri tirocini di inclusione sociale o di interventi analoghi, intendendo per analoghi altri tipi di tirocinio.

Possono partecipare ai tirocini anche le persone che appartengono a nuclei familiari monocellulari (persone sole): in tal caso è richiesto il possesso di tutti i precedenti requisiti ad eccezione del punto f).

Per la sola quota di tirocini riservati ai migranti, indicati nella precedente Tabella 1, i destinatari sono persone extracomunitarie che, alla data del 4.07.2017, hanno una età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti, sono in possesso di permesso di soggiorno e risultano presenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino da almeno 3 mesi, a decorrere dal rilascio del permesso di soggiorno.

La presenza sul territorio regionale, successiva al rilascio del permesso di soggiorno, è dimostrabile attraverso qualsiasi documentazione ufficiale attestante tale requisito (iscrizione anagrafe dei residenti,

iscrizione all'anagrafe temporanea, contratto di lavoro, contratto di affitto, contratto fornitura servizi, iscrizione a Centro provinciale Istruzione Adulti, attestazione presenza in centri di accoglienza).

E' consentito presentare una sola domanda di tirocinio per nucleo familiare.

Tutti i requisiti, ancorché certificati, devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 7. Modalità di presentazione della domanda

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 possono manifestare la propria intenzione a partecipare ad un tirocinio di cui al presente Avviso presentando apposita domanda presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino **entro e non oltre il 17 agosto 2017 ore 12:00** all'indirizzo "**Ufficio di Piano ATS Larino c/o Comune di Larino, p.zza Duomo 86035 - Larino (CB)**", e in una delle seguenti modalità:

- a) inoltrata, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R.
Non farà fede il timbro postale ma la data di ricevimento del protocollo dell'Ufficio di Piano dell'ATS. L'Ambito non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
oppure
- b) consegnata a mano, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, nonché il lunedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ;
oppure
- c) inviata alla PEC dell'Ambito (esclusivamente in formato PDF) all'indirizzo **atslarino@pec.it**.

La busta, contenente la domanda, deve riportare il mittente e sul retro la presente dicitura "POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.1 – Tirocini per l'inclusione sociale".

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato (Allegato A o B) al presente Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni ivi richieste.

Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell'ATS di Larino, nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino www.comunelarino.it alla sezione homepage.

L'Ufficio di Segretariato Sociale del proprio comune di residenza assicura, nei giorni e negli orari previsti, assistenza nella compilazione della domanda di cui al presente Avviso.

Art. 8. Irricevibilità ed inammissibilità delle domande

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva valutazione.

Sono considerate irricevibili le domande:

- a. pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;

- b. non recante sulla busta la dicitura “POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.1 – Tirocini per l’inclusione sociale”;
- c. non sottoscritte dal richiedente (ovvero controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale per i minori).

Sono considerate inammissibili le domande:

- a. nelle quali la dichiarazione risulti incompleta;
- b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- c. non corredate da tutte le certificazioni previste dal presente Avviso.

La incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, ecc..) oppure la mancata produzione di certificazioni richieste non sono sanabili.

Tutti gli errori nella compilazione, anche di tipo materiale, a causa dei quali non si possa indubitabilmente desumere la volontà del richiedente, comportano l’esclusione della domanda.

Art. 9. Criteri generali di valutazione e procedure di approvazione

Le domande dichiarate ricevibili e ammesse vengono inserite in una **graduatoria di aspiranti tirocinanti** redatta applicando i seguenti criteri:

Tabella 2: criteri di priorità per area di disagio e punteggio per la redazione della graduatoria dei beneficiari.

Area disagio	Criterio	Punti
Persona sola (min. 5 max. 9 punti)	Persona sola	5
	e disoccupata o inoccupata o non occupata da più di 24 mesi	2
	e ultra cinquantacinquenni	2
Famiglia numerosa (min. 1 max. 8 punti)	n. 2 componenti	1
	n. 3 componenti	2
	n. 4 componenti	3
	n. 5 componenti	5
	n. 6 componenti	7
	oltre 6 componenti	8
Famiglia mono genitoriale (min 1 max. 7 punti)	Genitore con n. 1 figli a carico	1
	Genitore con n. 2 figli a carico	3
	Genitore con n. 3 figli a carico	5
	Genitore con oltre 3 figli a carico	7
Disagio abitativo (min . 3 max. 5 punti)	Sfratto intimato con atto notificato in data anteriore alla pubblicazione dell’Avviso e non ancora convalidato; ovvero, in alternativa, sfratto esecutivo convalidato con atto notificato, ma non ancora eseguito.	3
	Abitazione in alloggio di emergenza	5

Area disagio	Criterio	Punti
In carico ai servizi sociali (min. 3 max. 5 punti)	Da almeno 12 mesi e fino a 24 mesi	3
	Da oltre 24 mesi	5

A parità di punteggio verrà preferito il candidato con ISEE familiare più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio verrà preferito il candidato con età minore.

Per la quota riferita ai migranti il criterio di priorità è dato dal più lungo periodo di presenza sul territorio dell'Ambito, misurato in giorni consecutivi. A parità si privilegia il candidato più giovane di età.

La **graduatoria di aspiranti tirocinanti** verrà utilizzata per l'espletamento della procedura di coprogettazione tra l'Ambito e i comuni in qualità di soggetti ospitanti, secondo le modalità indicate al successivo Art. 13.

Tale graduatoria viene pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune Capofila, e inviata ai comuni dell'Ambito per la successiva fase di coprogettazione. La pubblicazione di cui innanzi ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

Al termine delle procedure di coprogettazione, di cui al successivo Art. 13, il Responsabile dell'Ufficio di Piano acquisisce l'accettazione dell'abbinamento da parte dell'aspirante tirocinante.

Quindi, il Responsabile dell'Ufficio di Piano procede ad approvare e pubblicare all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune Capofila la **graduatoria definitiva** dei tirocinanti con l'abbinamento al comune e le specifiche del progetto di tirocinio, per il successivo invio in Regione. La pubblicazione di cui innanzi ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

Contestualmente, il Responsabile dell'Ufficio di Piano procede ad approvare e a pubblicare la graduatoria definitiva degli aspiranti tirocinanti **idonei ma non abbinati per mancanza di posti**, che verrà utilizzata in caso di scorrimento per i casi di rinuncia, decadenza e revoca di cui al successivo Art. 20.

Art. 10. Durata del tirocinio e indennità

Il tirocinio ha una durata effettiva di 6 mesi e prevede un'indennità di partecipazione di importo pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00), da erogare al tirocinante in ratei mensili posticipati di importo lordo pari a 500,00 euro. L'importo è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile, della durata pari al periodo di tirocinio, da stipulare a carico dell'Ambito.

L'Ambito attiverà una posizione INAIL per ogni tirocinante, oltre a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per l'intero periodo del tirocinio, riportandone gli estremi nella convenzione con il soggetto ospitante di ciascun tirocinante.

L'indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte.

Tutti i tirocini dovranno essere attivati entro 30 giorni dall'approvazione definitiva, da parte della Regione Molise, dei progetti presentati dagli Ambiti e conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.08.2018.

Art. 11. Soggetti ospitanti e tutor

I progetti di tirocinio possono essere svolti esclusivamente presso il Comune capofila dell'Ambito o in uno dei Comuni appartenenti all'Ambito stesso, **di residenza di ciascun tirocinante**.

L'Ambito, definita la graduatoria provvisoria dei potenziali tirocinanti scaturente dal presente Avviso, attiva con i Comuni **che hanno aderito al Piano Sociale di Zona** un'attività di coprogettazione volta a definire il singolo progetto di tirocinio.

Ogni tirocinante verrà abbinato ad un comune indicando le relative attività cui verrà assegnato e il nominativo del tutor individuato presso ciascuna amministrazione comunale.

Ad ogni Comune sarà assegnato un numero di tirocinanti residenti come di seguito definito:

n. 2 tirocini per ogni Comune, più un numero di tirocini proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune sul totale degli abitanti dell'Ambito (dato Istat al 31.12.2016), arrotondato all'unità più vicina (0,5 è arrotondato all'unità successiva).

Per l'Ambito Territoriale Sociale di Larino detta procedura produce il seguente esito:

Tabella 3: numero di tirocini attivabili per comune appartenete all'Ambito con indicazione della quota di riserva per migranti.

Comuni ambito Larino	Popolazione	quota borse pro comune	migranti
Larino	6.793	14	
Bonefro	1.384	5	
Casacalenda	2.135	6	
Colletorto	1.938	6	
Montelongo	365	3	
Montorio nei Frentani	437	3	
Morrone del Sannio	587	3	
Provvidenti	119	2	
Ripabottoni	514	3	
Rotello	1.212	4	
San Giuliano di Puglia	1.042	4	
San Martino in Pensilis	4.793	11	
Santa Croce di Magliano	4.435	10	
Ururi	2.693	7	
14	28.447	80	3

Nel caso in cui uno o più comuni dell'Ambito non dovesse manifestare interesse o dovesse acconsentire ad ospitare un numero inferiore di tirocinanti rispetto a quelli assegnati con la precedente modalità, gli stessi verranno riassegnati secondo il medesimo criterio tenendo fuori dal riparto il Comune che ha rinunciato.

I soggetti ospitanti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) stipulare una convenzione con l'Ambito che disciplina le modalità di attuazione del tirocinio, che contenga, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17.03.2013, recante: «Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"– Recepimento», un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante;

- 2) designare un tutor che avrà il compito di favorire l'inserimento sociale del tirocinante e di affiancarlo per tutta la durata del tirocinio;
- 3) concordare con il tirocinante un'articolazione oraria, che non potrà superare le 20 ore settimanali;
- 4) verificare che il tirocinante partecipi alle attività formative previste dal presente Avviso;
- 5) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nei confronti del tirocinante;
- 6) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (con riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ambito in qualità di soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
- 7) far svolgere al tirocinante, esclusivamente, le attività riferite al progetto presentato in fase di manifestazione di interesse;
- 8) tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti del soggetto ospitante e sarà trasmesso all'Ambito, unitamente ad una sintetica relazione sull'attività svolta redatta dal tutor, per la relativa rendicontazione da presentare in Regione.

L'attività di tirocinio deve inderogabilmente essere svolta sotto la guida e la responsabilità di un tutor individuato dal soggetto ospitante nella persona di un proprio dipendente.

Il tutor è, inoltre, responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze.

Il tutor si impegna a controllare che le attività siano effettivamente svolte, altresì si impegna a controllare che i tirocinanti non siano impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto.

Il tutor è responsabile dell'accogliimento e dell'assistenza al tirocinante nel periodo di permanenza presso il soggetto ospitante, ossia:

- a. cura la presenza e l'inserimento del tirocinante nei primi giorni;
- b. verifica che si segua il progetto di tirocinio come programmato;
- c. fornisce il feedback sulla qualità delle prestazioni del tirocinante al soggetto ospitante;
- d. assiste il tirocinante durante il periodo di permanenza c/o il soggetto ospitante;
- e. illustra le normative che regolano l'attività del soggetto ospitante, con particolare attenzione a quelle antinfortunistiche, comportamentali, igieniche ed organizzative richieste all'interno della struttura ospitante;
- f. compila e firma i registri predisposti per le attività.

Art. 12. Soggetto promotore

L'Ambito svolge, di fatto, la funzione di soggetto promotore, avendo il compito, tra gli altri, di verificare l'andamento del tirocinio e di attestare l'esperienza maturata dal tirocinante, anche in collaborazione con il personale del Centro per l'Impiego competente per territorio.

Art. 13. Modalità di abbinamento tirocinante – soggetto ospitante

Gli abbinamenti tra i tirocinanti risultanti idonei, a seguito dell'esito del presente Avviso, e i posti di tirocinio messi a disposizione dai singoli soggetti ospitanti – Comuni – **avverrà secondo il principio della residenza del tirocinante.**

Tale criterio non vale per i tirocini dedicati alle persone migranti, per le quali sarà considerato il domicilio.

Qualora tra i tirocinanti ci siano più persone residenti rispetto ai posti messi a disposizione del comune di residenza, verrà privilegiato il candidato con punteggio maggiore, ovvero meglio collocato nella **graduatoria di aspiranti tirocinanti di cui al precedente art. 9.**

Nei casi in cui i tirocinanti risultino, evidentemente, incompatibili rispetto alle attività proposte dal comune di residenza, l'Ambito procederà ad una assegnazione d'ufficio al comune Capofila, **avocando a sé anche i relativi posti di tirocinio.**

La compatibilità è verificata dai servizi sociali dall'Ambito sulla base della documentazione sociale e sanitaria presentata in fase di candidatura da parte dell'aspirante tirocinante.

Nei casi in cui uno o più aspiranti tirocinanti risultino residenti in un comune che non abbia dichiarato la propria disponibilità ad ospitare tirocini, oppure abbia esaurito i posti disponibili, gli aspiranti tirocinanti non saranno ammessi al tirocinio e rimarranno nella "graduatoria degli idonei non abbinati per mancanza di posti", che verrà utilizzata in caso di scorrimento per i casi di rinuncia, decadenza e revoca di cui al successivo art. 20.

Nel caso in cui un comune dia la propria disponibilità ad ospitare tirocinanti, ma nessuno degli aspiranti tirocinanti risulti residente in detto comune, i posti rimasti vacanti verranno ripartiti tra i comuni che vedono la presenza in graduatoria di aspiranti tirocinanti residenti nei loro comuni secondo il criterio previsto dal precedente art. 11.

Per i casi di rinuncia, decadenza e revoca, di cui al successivo Art. 20, il tirocinante subentrante, **individuato dalla graduatoria degli idonei ma non abbinati per mancanza di posti, verrà abbinato al Comune Capofila** e gli sarà assegnato un progetto di tirocinio predisposto dall'Ufficio di Piano.

Art. 14. Presa in carico del tirocinante

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17.03.2016, recante: «Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"- Recepimento», per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico socio-lavorativa da parte di una equipe composta dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale (Ambito) di residenza del tirocinante e dal personale dei Centri per l'Impiego (CPI) territorialmente competente. Per ciascun tirocinante sarà predisposto, da parte dall'Assistente Sociale dell'Ambito, in collaborazione con gli operatori del CPI competente, un **"Progetto Personalizzato"**, finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo.

Il "Progetto Personalizzato" sarà attivato dopo l'approvazione del progetto di tirocinio da parte della Regione Molise, che il tirocinante è tenuto a sottoscrivere e a rispettarne i contenuti e il crono programma, pena la decadenza dal beneficio.

Le modalità di realizzazione del "Progetto Personalizzato" saranno indicate nella convenzione tra la Regione e il beneficiario del finanziamento.

L'Ambito è tenuto a redigere e ad eseguire il "Progetto Personalizzato" di ciascun tirocinante ammesso al beneficio, impiegando anche le risorse concesse a valere sul PON Inclusione 2014-2020, Avviso n. 3 e assegnate con il relativo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 15. Attività formativa

Per ogni tirocinante è prevista una dote formativa, del valore di euro 300,00 da spendere per la partecipazione a moduli formativi obbligatori, attivati presso Enti di formazioni accreditati, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante.

La realizzazione dei moduli formativi sarà affidata agli Enti di formazione accreditati presso la Regione Molise, che saranno selezionati dall'Ambito, attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica, da completare entro il termine di presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Molise.

L'esito di detta procedura sarà allegato al dossier di candidatura.

Il finanziamento della dote formativa è trasferita dalla Regione Molise a ciascun Ambito, per il successivo rimborso all'Enti o agli Enti di formazione individuato/i a seguito della citata procedura.

La formazione dovrà essere espletata e conclusa entro la fine del tirocinio.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 16. Obblighi del tirocinante

Ogni tirocinante è tenuto a sottoscrivere con l'Ambito, in qualità di soggetto promotore, e con il comune cui è stato assegnato per le attività di tirocinio, in qualità di soggetto ospitante, un "progetto personalizzato" che lo vincola a:

1. realizzare l'attività di tirocinio presso il comune assegnato, che riveste il ruolo di soggetto ospitante;
2. partecipare alle attività come indicate dalla proposta del soggetto ospitante;
3. rispettare, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
4. seguire le indicazioni del tutor individuato dal soggetto ospitante;
5. compilare il registro delle presenze;
6. partecipare alle attività formative secondo quanto disposto al precedente Art. 13;
7. partecipare alle attività previste dalla presa in carico sociale e comunicate dall'Assistente Sociale dell'Ambito e/o dagli operatori del Centro per l'Impiego competente;
8. comunicare tempestivamente i motivi dell'eventuale assenza e comunque a non assentarsi per più del 20% delle ore previste, pena la decadenza dal beneficio;
9. comunicare tempestivamente l'insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca previsti dal presente Avviso;
10. restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa sui tirocini di inclusione sociale, recepita con DGR n. 105/2016 e, ove applicabile, a quella sui tirocini di inserimento lavorativo di cui alla DGR n. 600/2013.

Art. 17. Obblighi dell'Ambito

Il comune capofila in nome e per conto dell'Ambito sottoscriverà apposita Convenzione/disciplinare con la Regione Molise in cui saranno dettagliati gli obblighi delle parti per la gestione dei tirocini e lo schema di "progetto personalizzato" da far sottoscrivere a ciascun tirocinante e dai soggetti ospitanti.

L'Ambito si impegna a sottoscrivere ciascun "progetto personalizzato" entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione/disciplinare con la Regione Molise, pena la revoca del finanziamento. Si obbliga, altresì, a produrre formale rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal

termine del progetto, pena la revoca del finanziamento. I progetti dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 31 agosto 2018, pena il definanziamento. L'Ambito è tenuto ad anticipare nei confronti dei destinatari il pagamento del saldo del tirocinio, pari al 10% dell'importo concesso dalla Regione, come descritto al successivo Art. 14.

Inoltre, l'Ambito è tenuto, nel "progetto personalizzato", ad indicare le attività di inserimento sociale e lavorativo progettate e realizzate per ciascun tirocinante, attraverso la presa in carico sociale, condivisa con gli operatori del Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Per far ciò, l'Ambito è tenuto ad impiegare, anche, le risorse concesse a valere sul PON Inclusionione 2014-2020, Avviso n. 3 e assegnate con il Decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 120 del 06.04.2017 e con il decreto n. 64 del 1.03.2017.

Inoltre, l'Ambito è tenuto, attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica, da completare entro il termine di presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Molise, a selezionare gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Molise, per la realizzazione di moduli formativi obbligatori per ciascun tirocinante, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante stesso. La formazione dovrà essere espletata e conclusa entro la fine del tirocinio. La partecipazione alla formazione è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 18. Modalità di concessione del beneficio

Il tirocinio ha una durata effettiva di 6 mesi e prevede un'indennità di partecipazione di importo pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00), da erogare al tirocinante in rate mensili posticipati di importo lordo pari a 500,00 euro. L'importo è da intendersi lordo e ricomprende INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile, della durata pari al periodo di tirocinio, da stipulare a carico dell'Ambito.

L'Ambito attiverà una posizione INAIL per ogni tirocinante, oltre a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per l'intero periodo del tirocinio, riportandone gli estremi nella convenzione con il soggetto ospitante di ciascun tirocinante.

L'indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte.

Tutti i tirocini dovranno essere attivati entro 30 giorni dall'approvazione definitiva, da parte della Regione Molise, dei progetti presentati dagli Ambiti e conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.08.2018.

Le agevolazioni sono concesse ed erogate dal Comune capofila al tirocinante a seguo della sottoscrizione con la Regione di una Convenzione/disciplinare, che regola i tempi e le modalità di erogazione delle risorse, la gestione del tirocinio, gli obblighi specifici del beneficiario stesso, del soggetto ospitante e del tirocinante.

Inoltre, l'erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio è condizionata all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Molise al comune capofila dell'Ambito.

Art. 19. Cumulo dei benefici, decadenza, sospensione e revoca

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito percepite per il medesimo periodo di competenza, **purché non consistenti in un altro tirocinio.**

L'Ambito è tenuto a procedere, nel rispetto della legge n. 241/90, all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione all'Ambito responsabile del progetto, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi nell'arco del mese solare di riferimento;
- b. qualora il tirocinante per due mensilità consecutive non abbia espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione all'Ambito;
- c. semmai il tirocinante rifiuti, senza giustificata motivazione, la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato inserito;
- d. qualora il tirocinante rifiuti un'offerta di lavoro subordinato, anche a tempo determinato full-time e di durata pari o superiore a 6 (sei) mesi ovvero part-time per almeno il 50% delle ore e di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi propositagli da un Centro per l'Impiego senza alcuna giustificata motivazione. L'offerta di lavoro come innanzi descritta potrà essere rifiutata, senza comportare la decadenza dal Programma e la conseguente revoca del beneficio, solo nel caso in cui la distanza, calcolata attraverso le Tabelle ACI, tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del soggetto interessato sia superiore a 50 Km.

Nel caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 6 (sei) mesi, a prescindere dalla loro tipologia, il tirocinante avrà diritto alla sospensione delle attività e al reintegro nel tirocinio una volta terminato il rapporto di lavoro instaurato, compatibilmente con la data di conclusione dei tirocini che è fissata al 30.08.2018 e fermo restando il mantenimento dello stato di disoccupazione/inoccupazione.

Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso del pagamento da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto alla sua totale restituzione, comprensiva degli interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La revoca comporta la contestuale esclusione dal tirocinio e la cancellazione dalla graduatoria degli ammessi.

In caso di rinuncia al tirocinio anteriormente alla sua attivazione, il tirocinante è tenuto ad inviare all'Ambito una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale, per effetto della quale il beneficio concesso si intende revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga successivamente alla erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso dell'indennità, comporta la revoca del finanziamento concesso e la contestuale totale restituzione dello stesso. L'Ambito è tenuto a revocare il tirocinio qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste per l'accesso al beneficio dell'presente Avviso.

Art. 20. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino, dr.ssa Eloisa Arcano.

Art. 21. Clausola di salvaguardia e rinvii

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per

ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino.

Per quanto non specificato si rinvia all'Avviso regionale citato in frontespizio, che qui si intende interamente richiamato, nonché alla normativa di settore.

Art. 22. Allegati

Del presente Avviso pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

1. Allegato "A" modello di domanda per tirocini ordinari;
2. Allegato "B" modello di progetto per tirocini rivolti a persone migranti.

Art. 23. Pubblicazione

Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati di cui al precedente Art. 22, all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino www.comunelarino.it.

Larino, lì 14 luglio 2017

Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano
f.to dr.ssa Eloisa ARCANO